INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEI MESI DI GIUGNO E OTTOBRE 1996

Art. 11-bis

Personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali

Il termine previsto per la conclusione delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' prorogato al 31 dicembre 1998. A tal fine si autorizza l'utilizzazione delle disponibilita' in conto residui presenti nel capitolo 1032 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel periodo della proroga non si puo' procedere alla stipula di nuovi contratti relativi al personale di cui alla citata legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Versione in vigore dal 10 gennaio 1997, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996
Estremi	Decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576
Titolo	III — Disposizioni in materia di utilizzazione di somme destinate ad interventi di protezione civile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-delle-zone-colpite-dagli-eventi/art-11-bis-personale-del-dipartimento-per-i-servizi-tecnici-nazionali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it